

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 06404/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6404 del 2023, proposto da

Carlo Bertini, rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Crucioi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Rita Ceci e Maria Patrizia De Troia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determina del Direttore Generale di Banca d'Italia 28/3/2023 prot. n. 0562835/23, con la quale è stata irrogata al ricorrente la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 88 comma 1 del Regolamento del Personale di Banca d'Italia;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca d'Italia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, allo stato, non ricorre una favorevole prognosi in ordine all'accoglimento del ricorso, tenuto conto della natura meramente cautelare, non già disciplinare, della misura disposta dalla Banca d'Italia e della complessa vicenda in cui essa si inserisce;

Rilevato che la sospensione cautelare dal servizio, oggetto del provvedimento impugnato, è stata adottata dall'Istituto nelle more della definizione del procedimento disciplinare riavviato a seguito della sentenza di questo Tar, n. 5249/2023, ed è destinata a perdere efficacia con l'adozione di un nuovo provvedimento disciplinare in tempi verosimilmente brevi (essendo il ricorrente già stato sentito dalla commissione di disciplina lo scorso 11 maggio);

Ritenuto pertanto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il reintegro cautelare auspicato dalla parte, anche nelle modalità alternative prospettate (smart working), sarebbe in ogni caso temporaneo, in ragione della prossima definizione del procedimento disciplinare, ed appare recessivo rispetto alle difficoltà gestionali, altrettanto evidenti, che conseguirebbero all'Amministrazione dalla provvisoria riammissione in servizio del ricorrente;

Ritenuto di compensare tra le parti le spese di fase in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) respinge

l'istanza cautelare.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Consigliere, Estensore

Emanuela Traina, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Paola Patatini

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.